

“Accessibilità delle fermate del trasporto pubblico”

Ing. Enrico Chiarini

Premessa

Questo documento tratta il tema dell'accessibilità delle fermate del trasporto pubblico in Italia. Può essere soggetto a continui aggiornamenti dovuti a modifiche normative, inesattezze interpretative o errori di scrittura.

Riferimenti normativi

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in GU del 17 febbraio 1992) Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Art. 26 Mobilità e trasporti collettivi

1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.
"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."

Art. 4. Spazi pedonali

1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

- DIRETTIVA 2001/85/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2001 relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE

2.1.1.1 «Classe I»: veicoli costruiti con zone destinate ai passeggeri in piedi, per consentire loro spostamenti frequenti;

3.6.2 È prevista almeno una porta attraverso la quale possono passare le persone su sedia a rotelle. Nei veicoli della classe I almeno una delle porte per le sedie a rotelle è una porta di accesso. La porta per le sedie a rotelle è munita di un dispositivo per salire e scendere dal veicolo conformemente alle disposizioni del punto 3.11.2 (sistema di abbassamento) del presente allegato, in combinazione con le disposizioni del punto 3.11.3 (elevatore), o 3.11.4 (rampa).

(Ovviamente il dispositivo di salita e discesa non sarà utilizzato dove la conformazione dell'infrastruttura locale consenta già un accesso senza dislivelli nella zona servita dal veicolo)

Accessibilità delle fermate del trasporto pubblico

Fattori per garantire l'accessibilità al **trasporto pubblico** da parte di persone disabili (diversamente abili):

- veicoli attrezzati per il trasporto di passeggeri disabili
- accessibilità delle fermate
- informazioni sugli orari di transito
- formazione del personale

I requisiti di accessibilità delle **fermate** si esprimono attraverso soluzioni tecniche che, in base alla migliore prassi, consistono in:

- assenza di gradini o presenza di scivoli per accedere alle banchine;
- sufficiente larghezza delle banchine;
- altezza della banchina compatibile con quella dell'ingresso dei veicoli;
- assenza di ostacoli che possono impedire gli spostamenti di una carrozzina;
- presenza di percorsi tattili per accedere alle fermate;
- presenza di sedili o di punti d'appoggio;
- presenza di protezione dalle intemperie;
- presenza di informazioni affidabili, chiare e ben leggibili in merito alle prossime fermate e agli orari di passaggio dei mezzi;
- presenza di segnalazioni acustiche e luminose in merito ai veicoli in arrivo.

Sentenze

La Seconda sezione civile del Tribunale di Roma, sentenza 5 marzo 2012 n. 4928, ha condannato il Comune di Roma per la non accessibilità agli autobus da parte di un disabile.

Best practices



Foto n.1 – Rovereto – Fermata bus



Foto n.2 – Bolzano – Fermata bus con percorso ciclabile